# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

**N. 429**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVI, GUALTIERI, DIPAOLA, FERRARA SALUTE, GARRAFFA, GIUNTA, MACCANICO e STEFANELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992**

## Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

ONOREVOLI SENATORI. – L'Assemblea del Senato nella precedente legislatura aveva approvato con alcune modifiche un disegno di legge che innovava la normativa in materia di tutela del diritto d'autore oltre a contenere alcune norme abrogatrici di altre disposizioni. L'interruzione della legislatura ha però impedito che fosse approvato anche dalla Camera divenendo legge dello Stato. Il disegno di legge viene perciò ripresentato in questa legislatura nel testo licenziato dall'Assemblea di Palazzo Madama con la richiesta che ad esso si applichi la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

La legge 22 aprile 1941, n. 633, alla quale il presente testo introduce delle modifiche, presenta ancor oggi tutta la sua validità sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia dal punto di vista degli istituti e dei collegamenti con i princìpi convenzionali nella materia del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Il presente disegno di legge è inteso a combattere il fenomeno della cosiddetta «pirateria libraria» prevedendo un inasprimento delle sanzioni in tema di abusiva riproduzione libraria allo scopo di scoraggiare un fenomeno che attualmente è punito con sanzioni irrisorie e che, grazie

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

anzi all'efficienza dei moderni mezzi di riproduzione, trova ampia diffusione.

Le norme previste sono compatibili con quelle già disposte dall'articolo 171 della legge n. 633 del 1941, che concernono il fenomeno più generale del plagio di opera altrui e le cui previsioni coprono pressocchè tutte le violazioni immaginabili. Le nuove disposizioni sono dirette invece a colpire la forma di contraffazione più specifica e più pericolosa consistente nella riproduzione di volumi già stampati o di parte di essi con assoluta identità tra copia ed originale (cosiddetta «pirateria libraria»).

Si è peraltro inteso limitare la fattispecie dell'illecito a questa ipotesi in modo da evitare la configurazione del concorso dell'editore o del distributore in operazioni abusive di riproduzione non facilmente riconoscibili come tali compiute da autori senza scrupoli all'insaputa dello stesso editore, le quali rientrano nella previsione del citato articolo 171. Si vuole colpire così la condotta di chi con sicura consapevolezza riproduce la composizione grafica dell'opera altrui per fini di lucro o pone in commercio le contraffazioni così ottenute. Coerentemente si è inteso escludere dall'ambito di applicazione della nuova normativa, considerando assente il fine di lucro, l'utilizzazione per attività didattica, di studio e ricerca e per quella amatoriale svolta da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro l'utilizzazione di riproduzioni musicali. Resta allo stesso modo fuori dalla fattispecie che provoca la sanzione il caso di utilizzazione in pubbliche manifestazioni di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

Appare infine equo devolvere i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici in analogia con la soluzione legislativa dell'articolo 39 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La legge sul diritto d'autore prevede poi, agli articoli 177, 178 e 179 un contributo a carico degli editori sulla vendita di opere di pubblico dominio. Questo contributo, destinato a favore degli enti assistenziali e previdenziali degli autori, si presenta come un istituto atipico, di difficile inquadramento sistematico, perchè non costituisce nè un tributo fiscale, nè il corrispettivo per l'uso di beni demaniali, nè un contributo specifico destinato a forme di previdenza obbligatorie anche se devoluto a generiche finalità assistenziali. È pure difficile individuare una ragione politico-legislativa che valga a giustificare tale contributo e il fatto che esso sia posto a carico degli editori librari in un'epoca, come l'attuale, nella quale si tende a favorire lo sviluppo della cultura secondo il precetto costituzionale (articolo 9 della Costituzione).

A questo riguardo non costituisce un valido strumento di sviluppo culturale la creazione di una remora all'utilizzazione delle opere di pubblico dominio per ridurre la concorrenza che queste eserciterebbero nei confronti di opere ancora protette. Appare dubbio infatti che la detta funzione sia diretta propriamente a favorire il progresso culturale, il quale esclude qualsivoglia antagonismo tra le due categorie di opere e, d'altra parte, non appare ragionevole nè opportuno che le scelte dell'editoria libraria siano influenzate – se poi è vero che lo sono – dalla presenza o meno del contributo in questione. Esso rappresenta solo un forzoso prelievo a favore di enti assistenziali degli autori, giustificato da un interesse, ritenuto di natura pubblica nel quadro dell'ordinamento corporativo, e cioè nel periodo storico in cui questo istituto fu introdotto per la prima volta nella legislazione italiana. A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo appare dubbia allora la stessa vigenza di queste norme che presupponevano anche l'esistenza di organizzazioni sindacali obbligatorie, rappresentative dell'intera categoria e a cui non sono assimilabili le libere associazioni attuali.

Va ricordato infine che, dall'entrata in vigore delle norme in questione, il diritto che ne deriva è stato esercitato esclusivamente attraverso la convenzione forfettaria prevista dallo stesso articolo 179, trasformandosi quindi di fatto in una

sovvenzione di quella parte della categoria degli editori che è rappresentata dall'Associazione italiana editori (AIE) a favore degli autori rappresentati dai relativi enti di assistenza.

L'abrogazione di tali disposizioni appare dunque come il necessario superamento di una situazione anomala ed ingiustificata, sulla quale possono anche porsi fondati dubbi di costituzionalità.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 fino a lire 3.000.000 e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire 10.000.000.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nè l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

Art. 2.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Art. 3.

1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonchè l'ultimo comma dell'articolo 172 della

citata legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.